

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NONCHÉ PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI**

INDICE

Sezione I – Premesse

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Tipologia delle forniture, servizi e lavori strumentali al funzionamento

Sezione II – Elenco telematico per Fornitori di beni, servizi e lavori

Articolo 3 – Finalità

Articolo 4 – Costituzione degli elenchi e durata

Articolo 5 - Settori merceologici e categorie di iscrizione

Articolo 6 - Requisiti per l’iscrizione

Articolo 7 - Presentazione delle istanze di iscrizione

Articolo 8 - Accertamento dei requisiti

Articolo 9 - Durata dell’iscrizione

Articolo 10 – Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati

Articolo 11 – Sospensione e cancellazione dall’elenco

Articolo 12 – Selezione degli operatori iscritti all’elenco

Sezione III – Affidamento di lavori, servizi e forniture soggetti al Codice

Articolo 13 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 14 – Programmazione

Articolo 15 – Decisione a contrarre

Articolo 16 – Responsabile Unico del Progetto

Articolo 17 – Procedure di affidamento

Articolo 18 – Principio di rotazione

Articolo 19 – Affidamento diretto

Articolo 20 – Procedura negoziata senza bando

Articolo 21 – Garanzie provvisoria e definitiva

Sezione IV – Disposizioni finali

Articolo 22 – Modifiche ed entrata in vigore

Articolo 23 – Norme di rinvio

Sezione I – Premesse

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento definisce le corrette modalità semplificate di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal D.lgs. 36/2023, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (in seguito denominato semplicemente “Codice”), nonché dalla normativa speciale in materia di appalti pubblici adottata per gli interventi relativi al “*Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza*” (in seguito denominato semplicemente “PNRR”) nonché al “*Piano Nazionale Complementare*” (in seguito denominato semplicemente “PNC”).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
3. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, le disposizioni di quest’ultimo che dovessero divenire incompatibili con la sopravvenuta normativa sono abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

Articolo 2 – Tipologie delle forniture, servizi e lavori strumentali al funzionamento

1. Per quanto attiene alle forniture e ai servizi, si considerano beni e servizi strumentali al funzionamento della stazione appaltante le spese per:
 - a) assunzione in locazione di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non siano disponibili idonei locali di proprietà;
 - b) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

- c) stampa, tipografia, fotografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampanti di normale utilizzo da parte degli uffici;
- d) cancelleria, riparazione mobili, macchine, impianti telefonici, impianti elettronici, impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti fotografici, impianti audiovisivi, impianti di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio, spese di rappresentanza, spesa per ricevimenti ed onoranze;
- e) manutenzione ordinaria, noleggio d'esercizio di mezzi di trasporto e veicoli per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante lubrificante e di materiale di ricambio e accessori;
- f) forniture per la gestione e manutenzione del parco automezzi, compreso la fornitura di automezzi;
- g) polizze assicurative;
- h) servizio di brokeraggio assicurativo;
- i) provvista di vestiario del servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- j) fornitura di buoni pasto per il personale;
- k) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- l) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infrastrutture e degli automezzi;
- n) acquisto, manutenzione e noleggio di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per l'ufficio e i vari servizi;
- o) fornitura e manutenzione di parti di ricambio per gli impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento;
- p) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e apparecchiature;
- q) forniture per l'esecuzione dei lavori in economia;
- r) forniture per interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori;
- s) forniture della segnaletica orizzontale e verticale;

- t) spese per adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
 - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte e ristrette e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - v) ricerche, indagini, studi, rilevazioni, pratiche catastali e notarili;
 - w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - x) consulenze specialistiche, studi e rilievi necessari e/o propedeutici alla realizzazione dei progetti;
 - y) consulenze informatiche;
 - z) servizi bancari, di riscossione e di tesoreria;
 - aa) servizi di indagine dei terreni, di bonifica degli ordigni bellici, di assistenza archeologica e, più in generale, relativi alle attività propedeutiche alla redazione di progetti di opere pubbliche;
 - bb) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - cc) servizi legali;
 - dd) servizi archivistici;
 - ee) ogni altro bene o servizio necessario a garantire la corretta funzionalità della stazione appaltante.
2. beni e i servizi indicati al comma precedente costituiscono un elenco indicativo e non esaustivo dei beni strumentali al normale funzionamento della stazione appaltante.
3. Per quanto attiene ai lavori, si considerano interventi strumentali al funzionamento della stazione appaltante le spese per:
- a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, inclusi i relativi impianti, di proprietà, conduzione o comunque gestione della stazione appaltante;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) ogni altro lavoro necessario a garantire la corretta funzionalità della stazione appaltante.

Sezione II – Elenco telematico per Fornitori di beni, servizi e lavori

Articolo 3 – Finalità

1. Gli elenchi sono lo strumento con cui il Consorzio della Bonifica procede all'identificazione degli Operatori Economici più qualificati a fornire lavori, forniture e servizi di cui necessita, nonché all'individuazione dei Professionisti più qualificati a fornire prestazioni consulenziali e professionali, ai sensi del Codice.
2. Gli scopi che il Consorzio persegue mediante l'istituzione dell'Albo dei Fornitori sono:
 - garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
 - assicurare adeguata pubblicità all'attività negoziale svolta;
 - dotarsi di un elenco di operatori economici idonei per specializzazione e competenze professionali, a cui fare riferimento per l'approvvigionamento di beni e servizi (anche professionali e consulenziali), nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - dotarsi di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento ed approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e di tutte le ulteriori disposizioni applicabili in quanto organismo di diritto pubblico che gestisce risorse pubbliche.
 -

Art. 4 - Costituzione dell'Elenco e durata

1. L'Elenco Operatori Economici è articolato in classi merceologiche e fasce d'importo.
2. Potranno essere invitati alle procedure indette dal Consorzio della Bonifica Parmense esclusivamente gli Operatori Economici, che preliminarmente abbiano dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità tecnica e professionale di cui all'articolo 100 del Codice, una volta inseriti negli elenchi.
3. Il Consorzio della Bonifica Parmense potrà in ogni caso ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per la selezione di Operatori Economici.

4. La mera richiesta di iscrizione non comporta l'obbligo per il Consorzio della Bonifica Parmense di inserire e, successivamente, invitare l'Operatore alle procedure indette.
5. Non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. La domanda di iscrizione all'Elenco Operatori Economici, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco Operatori Economici.
6. L'Elenco è visibile nell'apposita sezione del Portale Appalti:
https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
7. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposita modulistica rinvenibile all'atto dell'iscrizione.
8. L'Elenco ha durata indeterminata, è un elenco aperto e, pertanto, è sempre possibile iscriversi.
9. Tale Elenco sarà formato e aggiornato in base alle richieste di iscrizione effettuate dagli Operatori Economici.

Articolo 5 – Settori merceologici e categorie di iscrizione

1. L'Elenco degli Operatori Economici è così articolato:
 - Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici;
 - Elenco Operatori Economici per Forniture;
 - Elenco Operatori Economici per Servizi.
2. Il Consorzio della Bonifica Parmense si riserva la facoltà di revisionare le categorie merceologiche. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie saranno resi note sul portale appalti https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp.
3. Per ogni categoria merceologica sono definite le seguenti fasce di importo dell'appalto da affidare, in base alle quali ciascun Operatore Economico può chiedere l'iscrizione, sulla scorta dei requisiti indicati nei successivi articoli:
 - a) **Per gli esecutori di lavori:**
 - Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00;

- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00;
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 258.228,00 (Classifica I);
- Fascia 4 per importi pari o superiori a € 258.228,00 e inferiori a € 516.457,00 (Classifica II);
- Fascia 5 per importi pari o superiori a € 516.457,00 e inferiori a € 1.033.000,00 (Classifica III);
- Fascia 6 per importi pari o superiori a € 1.033.000,00 e inferiori a € 1.500.000,00 (Classifica III-bis);
- Fascia 7 per importi pari o superiori a € 1.500.000,00 e inferiori a € 2.582.000,00 (Classifica IV);
- Fascia 8 per importi pari o superiori a € 2.582.000,00 e inferiori a € 3.500.000,00 (Classifica IV-bis);
- Fascia 9 per importi pari o superiori a € 3.500.000,00 e inferiori a € 5.165.000,00 (Classifica V);
- Fascia 10 per importi pari o superiori a € 5.165.000,00 e inferiori alla soglia europea (Classifica V-bis).

b) Per i fornitori di beni e i prestatori di servizi:

- Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00;
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00;
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 140.000,00 e inferiori alla soglia europea.

4. L'Operatore Economico, in fase di predisposizione della domanda di iscrizione, deve definire in quale/i elenco/chi iscriversi, per quale categoria di lavori, servizi o forniture e l'intervallo di classifiche per il quale desidera essere iscritto.

Articolo 6 – Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

2. Il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti o la perdita degli stessi comporta la non qualificazione del fornitore ovvero la sua cancellazione dall'Elenco.
3. Per essere ammessi all'Elenco, gli Operatori Economici devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale:
 - a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente alla categoria merceologica d'interesse (con relativo numero e data d'iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l'Impresa, dell'assenza di procedure relative alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque anni, nonché di dichiarazioni relative a liquidazione giudiziale, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Per i servizi, la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione mediante la trasmissione del relativo documento.
4. Gli Operatori Economici dovranno dichiarare il possesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale in relazione alle categorie merceologiche e alle fasce di importo per le quali hanno chiesto l'iscrizione:

a) per i servizi e le forniture:

- l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo nel triennio - Iva esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco;

Si precisa che per gli Operatori Economici che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, la capacità tecnica potrà essere comprovata in relazione al periodo di attività.

b) per i lavori:

- per le fasce di importo < € 150.000,00 aver eseguito, nel triennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, direttamente lavori analoghi a quelli della categoria per cui si richiede l'inserimento in elenco per un valore non inferiore alla fascia di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede l'iscrizione;

Si precisa che per gli Operatori Economici che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, la capacità tecnica potrà essere comprovata in relazione al periodo di attività.

- per le fasce di importo $\geq$ € 150.000,00 di essere in possesso dell'attestazione SOA per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare.

Articolo 7 – Presentazione delle istanze di iscrizione

1. Per iscriversi nell'Elenco Operatori Economici Aperto del Consorzio della Bonifica Parmense, gli Operatori Economici devono collegarsi sul portale appalti della Stazione Appaltante <https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e, se non già fatto, registrarsi compilando i vari campi con le informazioni richieste al fine di ottenere nome utente e password per accedere all'Area Riservata.
2. La registrazione al portale appalti non comporta l'accreditamento agli elenchi. Successivamente alla registrazione al predetto portale, l'Operatore Economico dovrà presentare la domanda di iscrizione all'elenco di interesse.
3. L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere la User ID e la Password, che dovranno essere conservate con cura. L'Operatore Economico si impegna a non cedere a terzi gli strumenti di accesso che sono sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
4. Ai fini della registrazione e del mantenimento dell'iscrizione, gli Operatori Economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni.

5. La presentazione della domanda di iscrizione prevede la compilazione delle apposite sezioni del Portale e la compilazione dei moduli allegati e sottoscritti con firma digitale valida.
6. Agli Operatori Economici che hanno trasmesso la domanda di iscrizione, verrà data comunicazione dell'esito della procedura entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, all'indirizzo PEC indicato. La presentazione di istanze di iscrizione in forma diversa non verrà accolta.

Articolo 8 – Accertamento dei requisiti

1. Il Consorzio della Bonifica Parmense, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione, procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata.
2. Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa e congrua la richiesta di iscrizione è accolta e l'Operatore Economico sarà qualificato.
3. Qualora la domanda presentata o la documentazione allegata risultino incomplete o non esaustive, il Consorzio della Bonifica Parmense richiederà ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti e specificando il termine entro cui l'Operatore Economico dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda. Rimane ferma la possibilità per l'Operatore Economico di ripresentare l'istanza di iscrizione all'Elenco Operatori Economici completa.
4. La domanda è respinta definitivamente e non si procederà all'iscrizione nel caso in cui l'Operatore Economico, dopo le eventuali verifiche, non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnici richiesti o abbia presentato dichiarazioni false o mendaci. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'operatore economico mediante pec.

Articolo 9 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Elenco Operatori Economici ha durata di 1 (uno) anni a decorrere dall'attivazione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente documento.

2. Al termine del periodo di validità, l'Operatore Economico dovrà procedere a rinnovare le dichiarazioni presentate al momento dell'iscrizione; 30 giorni prima di tale scadenza, l'Operatore Economico riceverà una notifica, tramite PEC, che lo inviterà ad aggiornare l'iscrizione.
3. Gli Operatori Economici abilitati all'Elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate dal Consorzio della Bonifica Parmense per gli importi rientranti nelle categorie e classi di iscrizione.

Articolo 10 – Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati

1. È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

Articolo 11 – Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. Il Consorzio della Bonifica Parmense ha la facoltà di sospendere o cancellare l'iscrizione degli Operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:
 - a) richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore Economico interessato;
 - b) perdita dei requisiti di iscrizione;
 - c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore;
 - d) violazione, commessa dall'Operatore Economico, dei principi previsti dal Codice Etico del Consorzio della Bonifica Parmense;
 - e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e nei subappalti;
 - f) grave violazione in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
 - g) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

2. Nei casi sopra esposti il Consorzio della Bonifica Parmense comunica l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, tramite PEC contenente sintetica motivazione.

Articolo 12 – Selezione degli operatori iscritti all'elenco

1. Il Consorzio della Bonifica Parmense seleziona gli Operatori Economici da invitare a singole procedure di gara sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Elenco o di eventuali certificazioni di qualità o ambientali e ogni altro elemento qualificante richiesto.
2. La selezione degli Operatori Economici avverrà nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 così come definito dall'art.17 del presente regolamento.

Sezione III – Affidamento di lavori, servizi e forniture soggetti al Codice

Articolo 13 – Oggetto e ambito di applicazione

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati nel Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione.
2. Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono essere sempre corredati da apposito contratto, lettera o conferma d'ordine.
3. I contratti possono essere prorogati unicamente nelle more dell'espletamento di una nuova gara di medesimo oggetto e solo con provvedimento espresso.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti.
5. È fatto divieto alla stazione appaltante di frazionare un appalto al solo scopo di eludere le norme del Codice e/o del presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni che derivino da oggettivi motivi di ordine tecnico, funzionale od economico all'attività della stazione appaltante.

Articolo 14 – Programmazione

1. Nel rispetto dell'articolo 37 del Codice, la stazione appaltante adotta il programma triennale dei lavori per le opere il cui importo si stima pari o superiore a € 150.000,00, e dei servizi e forniture di beni il cui importo si stima pari o superiore a € 140.000,00.
2. Nella realizzazione di lavori e acquisizione di forniture e/o servizi, i Responsabili Unici del Progetto (in seguito denominati semplicemente "RUP") si ispirano ai criteri di programmazione stabiliti dagli organi competenti della stazione appaltante.

Articolo 15 – Decisione a contrarre

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici di valore superiore a € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizio e forniture, la stazione appaltante adotta, con apposito provvedimento dell'organo competente, la decisione a contrarre.
2. Il provvedimento di decisione a contrarre individua, quanto meno, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici, i criteri di selezione delle offerte, il RUP e la procedura prescelta per l'affidamento del contratto.
3. In caso di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, il provvedimento di decisione a contrarre si identifica con la Delibera di affidamento che deve riportare: l'oggetto, l'importo, il RUP e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta di quest'ultimo, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4. In caso di lavori/servizi/forniture di importo inferiore a € 10.000,00 - I.V.A. esclusa, il RUP procede all'affidamento mediante Determine a firma del Dirigente di Area.

Articolo 16 – Responsabile Unico del Progetto

1. In ogni provvedimento di decisione a contrarre, la stazione appaltante individua, secondo il proprio ordinamento interno e nel rispetto dei principi e criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, in ottemperanza all'articolo 15 del Codice, laddove è previsto che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute"*, il soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico

del Progetto (RUP), al quale può essere riconosciuto un supporto da parte di personale interno e/o esterno alla stazione appaltante a tal fine appositamente incaricato con Delibera di Comitato Amministrativo.

2. Ad assumere l'incarico di RUP può essere un dipendente, anche con contratto a tempo determinato, della stazione appaltante.
3. Se non diversamente deliberato, per importi di lavori inferiori a € 150.000,00 o per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 il RUP è identificato con il Quadro del Settore di competenza.
4. Ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del Codice, le funzioni di Responsabile dell'Esecuzione di norma sono affidate al RUP già individuato, fatti salvi i casi, di cui dare conto nella motivazione del provvedimento di decisione a contrarre, di forniture o servizi particolarmente complessi o ad alto contenuto tecnico e/o specialistico.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, il RUP garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di risultato: la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) al principio di economicità: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - c) al principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - d) al principio di tempestività: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - e) al principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - f) al principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - g) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- h) al principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - i) al principio di proporzionalità: l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - j) al principio di rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
6. Il RUP vigila, direttamente o tramite il supporto amministrativo e/o tecnico, sulla corretta esecuzione dei contratti, sulla corretta esecuzione delle prestazioni, nonché compie tutte le attività che gli competono ai sensi di legge.
7. In ogni caso, il RUP rende conto alla stazione appaltante dei provvedimenti che assume.

Articolo 17 – Procedure di affidamento

1. La stazione appaltante individua l'operatore economico cui affidare un contratto di lavori, forniture o servizi secondo una delle procedure previste dal Codice.
2. L'affidamento dei contratti di lavori, forniture o servizi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice, avviene ai sensi dell'articolo 50 del Codice, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, con consultazione di almeno due operatori economici ad eccezione del caso in cui sussista un'effettiva assenza di alternative, o in casi debitamente motivati dal Rup, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati tra gli iscritti negli elenchi della stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, con consultazione di almeno due operatori economici ad eccezione del caso in cui vi sia una effettiva assenza di alternative, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, nonché qualora ne ricorrano i presupposti, la stazione appaltante ricorre alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli da 70 a 76 del Codice.

Articolo 18 – Principio di rotazione

1. L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene nel rispetto del principio di rotazione, finalizzato a garantire la concorrenza, la distribuzione delle opportunità di contrattazione con la stazione appaltante, la non discriminazione degli operatori economici potenzialmente idonei, nonché a evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
2. Gli operatori economici verranno selezionati tra quelli iscritti agli elenchi telematici della Stazione Appaltante così come meglio descritto nella Sezione II del presente regolamento.
3. In applicazione del principio di rotazione, alla stazione appaltante è fatto divieto di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente, nel caso in cui due consecutivi affidamenti

abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione viene assicurato dal sistema telematico della piattaforma che applica la rotazione anche in riferimento al numero di inviti che ogni operatore economico ha ricevuto per ogni fascia e categoria degli elenchi.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con la procedura negoziata senza bando, qualora vi sia un numero insufficiente di Operatori iscritti nella categoria merceologica e classe di interesse o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche, la stazione appaltante può disapplicare il principio di rotazione ricorrendo ad Operatori Economici non iscritti all'Elenco o mediante indagini di mercato.
6. Quando l'indagine di mercato è effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata non si applicherà il principio di rotazione.
7. In caso di affidamento diretto d'importo inferiore a € 5.000,00, la stazione appaltante può derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Articolo 19– Affidamento diretto

1. In caso di affidamento diretto, il RUP procede ad inoltrare, a due o più operatori economici, una richiesta di preventivo in cui sono specificate tutte le informazioni utili e necessarie per la prestazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche, durata della prestazione, importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e degli eventuali accessori previdenziali), nonché il termine di presentazione del preventivo.
2. Le richieste di preventivo devono sempre avvenire tramite la Piattaforma telematica digitale Certificata della Stazione appaltante.

3. Ricevuti i preventivi, il RUP propone al Comitato Amministrativo l'operatore economico individuato quale contraente.
4. Il Comitato Amministrativo procede all'adozione della Delibera di affidamento che, in caso di affidamenti diretti, coincide con il provvedimento di decisione a contrarre.
5. A seguito dell'adozione della Delibera di affidamento, il RUP verifica, in capo al contraente, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
6. La verifica avviene tramite FVOE 2.0 di ANAC con i seguenti criteri:
 - ogni 20 affidamenti per importi inferiori a € 40.000,00;
 - sempre per importi uguali o superiori a € 40.000,00.
7. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento, qualora le verifiche di cui al comma precedente non abbiano avuto esito negativo, la stazione appaltante provvede alla stipulazione del contratto che avviene, a pena di nullità, in forma scritta e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. 82/2005 (così detto "Codice dell'Amministrazione Digitale"):
 - a) per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, il contratto è stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore Generale così come definito dallo Statuto del Consorzio della Bonifica Parmense (articolo 47, comma 6, lett. d)). Al contratto viene poi assegnato, dalla Stazione Appaltante, un numero di repertorio;
 - b) per gli affidamenti di importo uguale o inferiore a € 40.000,00, il contratto è costituito da uno scambio, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, di una lettera di incarico contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le modalità di pagamento sottoscritta dal soggetto competente ai sensi dello Statuto del Consorzio della Bonifica Parmense.

Articolo 20– Procedura negoziata senza bando

1. La procedura negoziata senza bando prende avvio con il provvedimento di decisione a contrarre.

2. Il provvedimento di decisione a contrarre, che dispone l'avvio della procedura negoziata senza bando, contiene, in particolare, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la sintetica indicazione delle ragioni della scelta della procedura seguita, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli Albi o degli Elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. La procedura in questione si articola nel previo svolgimento di indagini di mercato o nella consultazione di Albi od Elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare, nel confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati, e si conclude con la scelta motivata dell'aggiudicatario.
4. La stazione appaltante invita, mediante apposita lettera, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo della Piattaforma Telematica certificata.
5. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che possano consentire agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra i quali:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati dagli Albi o Elenchi, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati ivi inseriti;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nell'ipotesi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - e) metodo per l'individuazione delle offerte anomale;
 - f) la misura di eventuali penali;

- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del soggetto affidatario dei compiti del RUP;
 - j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
6. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, del Codice.
7. Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il soggetto affidatario dei compiti del RUP.
8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, secondo uno dei metodi previsti dall'allegato II.2 del Codice, denominato "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*". In ogni caso, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. A seguito del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante verifica in capo al contraente il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
10. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, qualora le verifiche di cui al comma precedente non abbiano avuto esito negativo, la stazione appaltante provvede alla stipulazione del contratto che avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. 82/2005 (così detto "Codice dell'Amministrazione Digitale"), in forma scritta mediante scrittura privata o con atto pubblico notarile.

Articolo 21 – Garanzie provvisoria e definitiva

1. Ai sensi dell'art.53, comma 1 del Codice nelle procedure di affidamento di cui all'art.50, comma 1, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'art.50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari dovranno essere indicate nella delibera di indizione della procedura. Quando richiesta la garanzia provvisoria non potrà superare l'1% dell'importo previsto nella lettera di invito per il contratto oggetto dell'affidamento.
2. In casi debitamente e specificamente motivati la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento.
3. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4. Le garanzie di cui al presente articolo devono essere costituite con le modalità di cui all'art.106 del Codice.

Sezione IV – Disposizioni finali.

Articolo 22 – Modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche apportate al presente Regolamento si considerano note e conosciute ai terzi con la pubblicazione dello stesso sul sito *internet* della stazione appaltante.
3. Il presente Regolamento, come ogni sua revisione, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* della stazione appaltante.

Articolo 23 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente o applicabile.